




IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

**Decreto n. 369 del 26 Febbraio 2015**

Procedimenti espropriativi e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli: Edifici Scolastici Temporanei (EST), Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR) relativi alla proprietà del sig. Bertoli Luigi a Mirandola. Approvazione proposta transattiva.

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012 recante "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 6 del Decreto Legge n. 43 del 26.04.2013 convertito, con modificazioni, nella Legge 24 giugno 2013, n. 71, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015", che tra gli altri, prorogava al 31/12/2014 lo stato di emergenza nei territori colpiti dagli eventi calamitosi;

Visto, altresì, l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07/08/2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07/08/2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Rilevato che il Commissario Delegato ha provveduto:

- con ordinanza n. 6/2012, modificata ed integrata con le ordinanze n. 10/2012 ed 11/2012, a localizzare le scuole temporanee (EST e relative urbanizzazioni) ed il 31 luglio 2012 è stata effettuata l’immissione in possesso per l’area distinta al NCT al foglio 136 particella 130/p;
- con successiva ordinanza n. 15/2012 alla ulteriore localizzazione delle scuole temporanee (PMS e relative urbanizzazioni) ed il 13 agosto 2012 è stata effettuata l’immissione in possesso per l’area distinta al NCT al foglio 136 particella 130/p;
- infine con l’ordinanza n. 43/2012 a localizzare le aree da destinarsi alle soluzioni abitative temporanee PMAR, per far fronte alle esigenze scolastiche ed abitative conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012 ed il 24 ottobre 2012 è stata effettuata l’immissione in possesso per l’area distinta al NCT al foglio 136 particelle 125/p, 128/p, 130/p.

Rilevato che con l’ordinanza n. 43/2012 il Commissario, recependo una richiesta del Comune di Mirandola del 18 settembre 2012, ha parzialmente modificato la localizzazione di talune aree individuate per l’allestimento delle soluzioni abitative temporanee con la precedente ordinanza n. 40/2012, prevedendo, in particolare, la localizzazione del lotto 5 dei PMAR sull’area di proprietà

del sig. Bertoli Luigi. Il dimensionamento delle soluzioni abitative temporanee e la loro localizzazione hanno comportato un progressivo aggiustamento delle previsioni in base alle altre soluzioni alternative (CAS e/o affitto), che nel frattempo venivano poste in essere dai comuni e questo ha comportato anche modifiche in corso d'opera.

Dato atto che in seguito delle predette localizzazioni e successive immissioni in possesso, i cantieri sono stati aperti in breve tempo;

Dato atto, altresì, che il Commissario Delegato ha determinato, ai sensi e nei termini previsti dal comma 4, dell'art. 10 del D.L. 83/2012 ed in base alle quantificazioni puntuali effettuate dall'Agenzia delle Entrate, per ciò convenzionata con il Commissario, le indennità provvisorie di esproprio e di occupazione temporanea, con decreto n. 598 del 12/07/2013 per la procedura espropriativa concernente gli EST, con decreto n. 700 del 29/07/2013 per la procedura espropriativa concernente i PMS e gli edifici scolastici provvisori eseguiti direttamente dai Comuni, e con decreto n. 1055 del 16/10/2013 per la procedura espropriativa concernente i PMAR, notificando le stesse alla ditta Bertoli Luigi;

Rilevato che, parallelamente all'attività amministrativa sopra descritta, il Sig. Bertoli Luigi ha presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso l'ordinanza di localizzazione delle aree per la realizzazione delle soluzioni abitative temporanee (ordinanza n. 43/2012) ed al verbale di occupazione d'urgenza delle del 24 ottobre 2012.

Rilevato che in merito a tale ricorso, il Consiglio di Stato si è espresso nell'Adunanza della Sezione Prima del 29/10/2014, numero affare 00284/2014, con parere n. 3866 del 05/12/2014, accogliendo le doglianze del ricorrente ed annullando gli atti impugnati, poiché carenti di motivazioni nella localizzazione dell'area indicata dal comune di Mirandola ed in data 10/02/2015 è stato altresì adottato il D.P.R. di accoglimento del ricorso al Presidente della Repubblica.

Dato atto che in seguito alla caducazione del procedimento ablatorio sono intercorse tra la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ed il Sig. Bertoli Luigi appositi negoziati nel corso dei quali sono stati prospettati i vari scenari rispetto allo stato del procedimento.

Rilevato che il Sig. Bertoli a fronte degli scenari prospettati ha inizialmente manifestato la volontà di orientarsi verso la stipulazione di un accordo transattivo, richiedendo un importo onnicomprensivo pari ad almeno € 1.500.000,00, ed in seguito alle argomentazioni sostenute dai rappresentanti della Struttura Tecnica, si è dichiarato disposto a chiudere la transazione per un importo complessivo pari a € 1.350.000,00 (unmilionetrecentocinquantamila euro);

Vista la nota del 20 febbraio 2015 protocollo n. CR/2015/7114, con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato, un parere sulla proposta di indennizzo avanzata dal Sig. Bertoli Luigi, quale ipotesi transattiva per la definizione tombale di ogni vertenza;

Visto il parere fornito dall'Avvocatura dello Stato, con nota del 24 febbraio 2015, acquisita al protocollo n. CR/2015/7547 del 24/02/2015, con il quale, a conclusione di tutte le argomentazione fornite, l'Avvocatura *"suggerisce quindi l'adozione di idoneo atto transattivo che copra le intere potenziali pretese della ditta Bertoli per l'intera area occupata"* ritenendo con riferimento al corrispettivo che *"l'ulteriore importo da corrispondere"* (rispetto a quello spettante a norma di legge) *"rientra nell'aliquid datum aliquid retentum proprio dei contratti transattivi che hanno lo scopo di definire la lite in atto"*;

Vista la nota protocollo CR/2015/7868 del 25/02/2015 con la quale la Struttura Tecnica del Commissario Delegato ha prospettato e informato il Presidente della Regione Emilia Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con

modificazioni in Legge 122/2012, della proposta di transazione tra il Commissario Medesimo e il Sig. Bertoli Luigi, proprietario dei beni oggetto di esproprio;

Considerato che l'importo della procedura e della transazione in oggetto trova copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi descritti, così come rimodulati da ultimo con ordinanza n. 7 del 07/02/2015, nell'ambito della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

DECRETA

- 1) le premesse sono parte essenziale del presente atto;
- 2) di approvare la proposta transattiva avanzata dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato a risoluzione di tutte le controversie in atto e future relative ai procedimenti espropriativi e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione degli: Edifici Scolastici Temporanei (EST), Prefabbricati Modulari Scolastici (PMS) dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili (PMAR), inerenti la proprietà del sig. Bertoli Luigi sita in comune di Mirandola (MO);
- 3) di approvare che l'accordo di transazione prevede il corrispettivo di € 1.350.000,00 (unmilione trecentocinquanta mila/00), quale somma da corrispondere al Sig. Bertoli Luigi a titolo di controprestazione per la rinuncia definitiva alla messa in esecuzione del D.P.R. di accoglimento del ricorso al Presidente della Repubblica, per la rinuncia a qualsiasi futura pretesa giurisdizionale e per l'assenso alla cessione di immobili mediante l'adozione del provvedimento ablativo di trasferimento della proprietà in luogo dell'atto di cessione volontaria;
- 4) di approvare che l'accordo di transazione venga stipulato con atto scritto mediante scrittura privata;
- 5) di dare atto che le somme relative alla transazione trovano copertura finanziaria nei quadri economici dedicati agli interventi sopra descritti, così come rimodulati con Ordinanza n. 7 del 07/02/2015, nell'ambito della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del D.L. n. 74/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 01.08.2012, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Bologna lì, 26 Febbraio 2015

Stefano Bonaccini

